

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Il documento contiene tutte le faq finora pubblicate ed è aggiornato al 11 maggio 2021

FAQ n. 1 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Ho presentato più dichiarazioni IVA 2017: affinché l'intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l'attivazione della mia delega, quali dati di riscontro devo fornirgli?

Risposta

In caso di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, i dati di riscontro possono riferirsi ad una qualsiasi di esse, indipendentemente dall'anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.

FAQ n. 2 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019

Domanda

Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta

Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell'intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell'ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall'intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento.

Si ricorda che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n. 3 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?

Risposta

Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

FAQ n. 4 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?

Risposta

In tal caso, sarà l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

FAQ n. 5 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre può utilizzare l'invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saranno conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessità di istituire l'apposito registro cronologico?

Risposta

Se si utilizza l'invio massivo (o anche puntuale) per l'attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l'attivazione della delega. Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell'emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

FAQ n. 6 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l'accesso al cassetto fiscale?

Risposta

Sì, dal momento che il modello precedente è in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

FAQ n. 7 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Qual è la procedura corretta da adottare nell'ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste dal punto 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l'attivazione delle deleghe) del provvedimento del 5 novembre 2018?

Risposta

La procedura corretta è la seguente:

- Acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l'indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l'autentica della firma);

- Invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione della delega, con l'indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
 - Conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d'identità del delegante;
 - Istituzione di un apposito registro cronologico con l'indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d'identità dello stesso.
-

FAQ n. 8 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31 maggio 1999, n.164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, può fare autenticare, da parte del suo legale appresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell'Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all'autentica della firma, può delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l'autentica della firma sulla procura?

Risposta

L'ipotesi di ricorrere ad una sorta di "sub procura" non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all'autentica delle firme (ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R., n. 600 del 1973).

FAQ n. 9 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all'utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?

Risposta

Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

FAQ n. 10 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

È possibile chiedere massivamente l'attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest'ultima, alla revoca e ad una nuova delega?

Risposta

Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all'ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l'utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l'ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all'acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all'utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

FAQ n. 11 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nel tracciato record dell'invio massivo è prevista l'indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B - Denominazione - oppure anche i campi 10 e 11 - Cognome e Nome?

Risposta

I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L'assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi "Entratel" della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

FAQ n. 12 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all'autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?

Risposta

Sì, è corretta. La parte relativa all'autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).

FAQ n. 13 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Il modulo di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta

Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l'altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un'apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia e un'ulteriore sezione per l'autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

FAQ n. 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, **da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 "Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento"**, deve contenere, ai fini IVA, **gli estremi del protocollo di ricezione¹ della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.**

¹ Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall'articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale" ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:

Causale 1 Elimina

Causale:

08090120123456787/000001 ?

mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:

Altri dati gestionali 1 Elimina

Tipo dato:* Riferimento testo:

L. INTENTO 08090120123456787/000001 ?

Riferimento numero: Riferimento data:

0,00 02/04/2020 ?

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una **fattura** per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2.2".

FAQ n. 16 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Risposta

Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

FAQ n. 17 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

FAQ n. 18 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

FAQ n. 19 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?

Risposta

L'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

FAQ n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- **emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 20 gennaio 2019, corrispondente alla data dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;**
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione", tale modalità di compilazione rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

FAQ n. 22 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

Risposta

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

FAQ n. 23 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto

periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

FAQ n. 24 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Risposta

L'articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione “spesometro”.

FAQ n. 25 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

FAQ n. 26 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2.2)?

Risposta

Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell'immagine seguente:

Il diagramma in alto illustra il processo di fatturazione elettronica con quattro fasi: 1. Inviati dati (cerchio blu), 2. Cliente (cerchio blu), 3. Dati della fattura (cerchio grigio), 4. Verifica dati (cerchio grigio).

Sotto, lo screenshot dell'interfaccia utente mostra la sezione "Dati della fattura".

Dati della fattura

Tipo documento*: Fattura semplificata
Numero documento*: 1
Data documento*: 18/11/2018

Beni e servizi

Nessuna riga inserita

Dati fattura rettificata

Numero fattura*:
Data fattura*: gg/mm/aaaa
Elementi rettificati*:
Elimina

Altri dati:

- ☒ Beni e servizi
- ☒ Dati fattura rettificata (punta di un'freccia rossa)
- ☐ Allegato

Un'altra freccia rossa punta al campo "Data fattura:" nella sezione "Dati fattura rettificata".

FAQ n. 28 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Risposta

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:

1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
 2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
 3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa
- Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

FAQ n. 29 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

FAQ n. 30 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

FAQ n. 31 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio

Risposta

Sì, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

FAQ n. 32 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

FAQ n. 33 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Risposta

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

In fase di aggiornamento

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio. **La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.**

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

- per gli acquisti intracomunitari **l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo Sdi un tipo documento con il codice TD18 "integrazione per acquisto di beni intracomunitari" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;**
- per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, **l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo Sdi un tipo documento con il codice TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;**

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante **uno dei codici previsti per** la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, **che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno"** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. **Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore.**

FAQ n. 37 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante SDI?

Risposta

Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e **dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 "cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)"** in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante **uno dei codici previsti per** la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, **che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno"** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. **Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore.**

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l'estero:

- per gli acquisti intracomunitari l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD18 "integrazione per acquisto di beni intracomunitari" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel campo C/C i dati di chi trasmette;
- per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel campo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

FAQ n. 39 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

Risposta

L'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

FAQ n. 40 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un'autofattura con tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.

In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 "cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)" con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".

FAQ n. 41 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?

Risposta

Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

FAQ n. 42 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Risposta

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

FAQ n. 43 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

All'avvio del "Software di compilazione stand-alone *Fattura elettronica*" ricevo il messaggio "Impossibile avviare l'applicazione". Cosa debbo fare?

Risposta

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

- È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 1.8.191
- Non si è connessi ad Internet

Per rimuovere l'inconveniente, è necessario:

- connettersi ad Internet
 - procedere alla disinstallazione della JVM installata
 - raggiungere il seguente link <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html> del sito ufficiale della Oracle
 - scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l'ambiente sul quale deve essere installato
 - installare la JVM scaricata
 - collegarsi alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l'apposito link
 - a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line
-

FAQ n. 44 pubblicata il 21 dicembre 2018

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta

Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. **La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.**

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC
3. **inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.**

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che **per i primi sei mesi del 2019** posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

Risposta

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che *«L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]*».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati *«mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline*» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

- a) in caso di fattura differita **da trasmettere al sistema SDI utilizzando il tipo documento TD24 "fattura differita di cui all'art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)"**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di un **"documento commerciale"**, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del **"documento commerciale"**; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "N.DOC.COMM" (oppure "N.RICEVUTA" oppure "N.SCONTRIN");

- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

The screenshot shows a web form titled "Modifica Beni e servizi 1". It contains several input fields for product details: "Descrizione" (PASTO - Antipasto, primo, dolce e acqua), "Quantità" (1,00), "Prezzo unitario" (12,00), "Aliquota IVA" (10%), and "Prezzo totale" (12,00). Below these is a section titled "Altri dati gestionali 1" with fields for "Tipo dato" (N.RICEVUTA), "Riferimento testo" (DCC312786), "Riferimento numero" (56,00), and "Riferimento data" (15/01/2019). To the right, a sidebar titled "Altri dati:" contains a list of checkboxes: "Tipo cessione prestazione", "Codice articolo", "Unità di misura", "Data inizio periodo", "Data fine periodo", "Sconto maggiorazione", "Ritenute", "Riferimento amministrazione", and "Altri dati gestionali" (which is checked). Red arrows point from the "Altri dati gestionali" checkbox in the sidebar to the "Riferimento testo", "Riferimento numero", and "Riferimento data" fields in the main form.

FAQ n. 46 pubblicata il 21 dicembre 2018

Domanda

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta

Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”

FAQ n. 47 pubblicata il 21 dicembre 2018

Domanda

L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: *“I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei*

produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta

Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.

The screenshot displays the 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' section of the Agenzia delle Entrate web portal. It includes fields for 'Partita IVA' (IT 12345678901), 'Codice fiscale', 'Denominazione' (Società cooperativa Alta), 'Nome', 'Cognome', 'Titolo', and 'Codice EORI'. Below this is the 'Soggetto emittente' section, which has a dropdown menu set to 'Cessionario / Committente'. Red arrows indicate the flow from the 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' section to the 'Soggetto emittente' section.

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del *file* XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

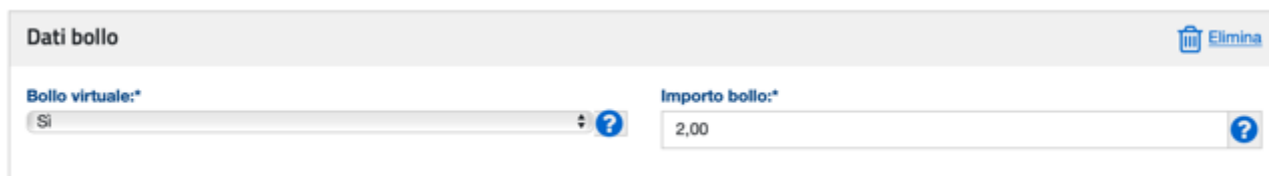
FAQ n. 48 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 17 gennaio 2019

Domanda

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta

Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:



Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018, si evidenzia che:

- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre solare** va effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre di riferimento
- l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 28 aprile 2021

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, **da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”**, deve contenere, ai fini IVA, **gli estremi del protocollo di ricezione² della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019).** Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

² Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

Causale 1 Elimina

Causale:

08090120123456787/000001 ? 

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

Altri dati gestionali 1 Elimina

Tipo dato:* L. INTENTO  Riferimento testo: 08090120123456787/000001 ?

Riferimento numero: 0,00 ? Riferimento data: 02/04/2020 ?

FAQ n. 50 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019

Domanda

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta

Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

- 2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
- 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
- 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

Altri dati gestionali 1 Elimina

Tipo dato:* CASSA PREV ? Riferimento testo: TC07 - ENASARCO (8,25%) ?

Riferimento numero: 82,50 ? Riferimento data: ?

Anche dall’App FatturAE è possibile procedere con tale modalità di compilazione per generare una fattura in cui deve essere rappresentato il contributo ENASARCO.

E’ appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.

FAQ n. 51 pubblicata il 21 dicembre 2018

Domanda

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farcele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Risposta

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").

Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell'Agenzia delle entrate:

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE "DatiBeniServizi"

Aggiungi Beni e servizi 2

Descrizione:*	
SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE ?	
Quantità:	Prezzo unitario:*
1,00 ?	100,00 ?
Aliquota IVA:*	Natura:
0% ?	Escluse ex art. 15 ?
Prezzo totale:*	
100,00 ?	

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"

Modifica Beni e servizi 1

Descrizione:*

Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2018 ?

Quantità:

1,00 ?

Prezzo unitario:*

1.000,00 ?

Aliquota IVA:*

22% ?

Natura:

?

Prezzo totale:*

1.000,00 ?

Altri dati gestionali 1 [Elimina](#)

Tipo dato:*

SPESE ?

Riferimento testo:

SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE ?

Riferimento numero:

100,00 ?

Riferimento data:

?

[+ Altri dati gestionali](#)

[Annulla e torna a Dati della fattura](#)

[Salva e torna a Dati della fattura](#)

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☐ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☒ Altri dati gestionali

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, **terzo periodo** lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

FAQ n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“TipoDocumento” TD01 e **“RegimeFiscale” RF11 “Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)”**) evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura **N3.6** se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

FAQ n. 54 pubblicata l’ 11 gennaio 2019

Domanda

Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta

No. Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che "alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".

FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?

Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?

Risposta

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.

L'adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020, nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.

I consumatori che aderiranno all'accordo entro il 28 febbraio 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.

Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato.

La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

-l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;

-l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".

2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda

I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.

L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che *“Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*.

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

FAQ n. 60 pubblicata il 26 marzo 2019

Domanda

Ho scelto di utilizzare la Posta Elettronica Certificata quale canale di trasmissione e/o ricezione dei *file xml* delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. È un canale sicuro?

Risposta

Il canale pec è sicuro. Con pochi semplici accorgimenti è possibile aumentare il livello di sicurezza del suo utilizzo sul proprio dispositivo (PC, smartphone e tablet etc.). In particolare: non condividere l'accesso alla propria casella pec; salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.

FAQ n. 61 pubblicata il 26 marzo 2019 e aggiornata il 10 giugno 2019

Domanda

Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

Risposta

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di **luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio.** Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n. 62 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Quali sono le modalità di compilazione da parte del cessionario, dell'autofattura relativa all'acquisto di beni contenuti nella tab. A, parte I, effettuato nei confronti di agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del dpr 633/1972?

Risposta

Il cessionario/committente che acquista beni o richiede servizi ad operatori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/1972 deve emettere autofattura per conto del cedente/prestatore. Nella procedura web dell'Agenzia delle entrate questa indicazione si effettua selezionando dal menù di spalla a destra la voce soggetto emittente e specificando nel box che si apre immediatamente sotto che il soggetto che emette la fattura è il Cessionario /Committente.

Nome: _____ Cognome: _____

Regime fiscale prevalente: ▼

Indirizzo: _____ Numero civico: _____

CAP: _____ Comune: _____ Provincia: ▼

Nazione: ▼

[Salva i miei dati](#)

Soggetto emittente [Elimina](#)

Soggetto emittente: Cessionario / Committente ?

Attenzione: impostare nella sezione "I miei dati" i dati del cedente/prestatore per conto del quale si sta emettendo fattura

Nella sezione de "i miei dati" vanno riportati i dati del cedente/prestatore", cioè dell'agricoltore esonerato. Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti in Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972, le aliquote IVA da utilizzare sono le **percentuali di compensazione** che sono contenute nel menù a tendina del box Aliquota IVA.

Fattura ordinaria

I miei dati Cliente Dati della fattura Verifica dati

Aggiungi Beni e servizi 1

Descrizione: _____ ?

Quantità: 0,00 ? Prezzo unitario: 0,00 ?

Aliquota IVA: ?

- 22%
- 10%
- 5%
- 4%
- 0%
- 21%
- 20%
- 2% - Perc. compensazione agricoltura
- 7,3% - Perc. compensazione agricoltura
- 7,5% - Perc. compensazione agricoltura
- 7,65% - Perc. compensazione agricoltura
- 7,95% - Perc. compensazione agricoltura
- 8,3% - Perc. compensazione agricoltura
- 8,5% - Perc. compensazione agricoltura
- 8,8% - Perc. compensazione agricoltura
- 12,3% - Perc. compensazione agricoltura

Natura: ▼ ?

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☐ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☐ Altri dati gestionali

Attenzione: tra le percentuali contrassegnate con la dicitura “Perc. compensazione agricoltura” mancano 4% e 10% perché già presenti tra le aliquote ordinarie.

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
 - nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
 - nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare **anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.1.2 “CodiceFiscale”**.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

FAQ n.64 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente richiesto - l’imponibile e l’IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il “tipo di valuta utilizzata per l’indicazione degli importi”, può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con “EUR” ma anche con valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).

Risposta

Nel tracciato xml della fattura elettronica (B2B/C, come in quello FATTURAZIONE ELETTRONICAPA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

2 <FatturaElettronicaBody>		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1.N>
---	--	---	--	--------------------

2.1 <DatiGenerali>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<1.1>
2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<1.1>
2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	Ttipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>
2.1.1.2 <Divisa>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1.1>

L'art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro".

Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “**EUR**”.

Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

2.2.2 <DatiRiepilogo>		Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigibilità>		<1.N>
2.2.2.1 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>
2.2.2.2 <Natura>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>
2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = 'AC'), tale importo rappresenta una parte	formato numerico; i decimali vanno	<0.1>

			dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: la base imponibile , se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi , se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>
	2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>

Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:

- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata)

2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString	Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)		<0.N>
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString	Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	<1.1>
2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString	Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	formato alfanumerico	<1.1>

- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0.N>
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione	formato	<1.1>

			alfanumerico	
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0.1>
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYY-MM-DD	<0.1>

Infine, è anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa da Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72:

- l’operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera.
- **gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in Euro;**

FAQ n.65 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”)?

Risposta

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

FAQ n.66 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una PA che da anni possiede due codici UNI, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il codice destinatario insieme al codice UNI di cui è già in possesso? Dovrà creare due codici destinatari, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale?

Risposta

Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.

FAQ n.67 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori "istituzionali" ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un "privato" e invitare i propri fornitori "commerciali" ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita IVA fornendo loro l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell'area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture "commerciali"? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita IVA e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l'onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione IVA? L'ente non commerciale ha l'obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture "commerciali" per le quali ha fornito l'indirizzo telematico?

Risposta

È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico dell'ente) saranno comunque consultabili sul portale "Fatture e Corrispettivi".

Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate presente nel portale "Fatture e Corrispettivi".

FAQ n.68 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L'attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?

Risposta

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l'operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico".

FAQ n.69 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il Gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?

Risposta

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l'operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico".

Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.

FAQ n.70 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un agente di commercio è obbligato a indicare il numero REA nella fattura? E gli altri esercenti attività d'impresa?

Risposta

Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la fatturazione elettronica. Il numero REA non è un dato previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

FAQ n.71 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.

Risposta

Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.

FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice "TD20" o "TD01"?

Risposta

A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice "TipoDocumento" TD16.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97.

FAQ n.73 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l'obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?

Risposta

L'articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 – stabilisce l'obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l'identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l'assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell'eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l'attuale quadro normativo.

Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

FAQ n.74 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture:

- emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato);
- emesse da soggetti residenti verso controparti estere.

In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come "00000")?

Risposta

Sì, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.

FAQ n.75 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 "2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" nel caso di utilizzo di sconti.

Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto.

Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.

Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?

Risposta

L'implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = "SC"), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

FAQ n.76 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell'IVA per il cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro IVA degli acquisti con detrazione dell'IVA corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Risposta

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

FAQ n.77 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

Risposta

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

FAQ n.78 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l'indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Risposta

Sì.

FAQ n.79 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nei casi di self-billing (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?

Risposta

Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il "postino" di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.

FAQ n.80 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

Risposta

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS verso clienti finali deve essere emessa fattura elettronica via SdI, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

FAQ n.81 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un ristorante che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo SdI?

Risposta

Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un "lotto" di fatture.

FAQ n.82 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d'importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà essere consegnato al cliente?

Risposta

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la "registrazione" di più fatture emesse o ricevute.

FAQ n.83 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di vendita con IVA a soggetto estero (ue o extraue) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo SdI?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.

FAQ n.84 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un'azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi ha nei confronti di questi ultimi al fine di certificare l'operazione?

Risposta

Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.

FAQ n.85 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E' obbligatoria l'emissione dell'autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l'acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?

Risposta

In caso di acquisto di prodotti da un operatore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest'ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia "TD01" per conto dell'agricoltore venditore.

FAQ n.86 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L'ottavo comma dell'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che "Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione "emettono" una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le "annota" ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'IVA a debito

nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria? L'invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all'agenzia intermediaria: il proprio o quello dell'agenzia intermediaria?

Risposta

È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l'impresa di viaggi organizzatrice / tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria.

Viene inoltre precisato che l'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che: nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi quelli dell'agenzia viaggi intermediaria; nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator; nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente.

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell'agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico dell'agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all'agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).

Per completezza, si ricorda che una copia conforme all'originale della fattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione "Consultazione" – "Fatture elettroniche e altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore e del cessionario/committente (qualora gli operatori abbiano aderito al servizio di consultazione online nel portale).

FAQ n.87 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?

Risposta

SdI consegna all'indirizzo riportato in fattura elettronica, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l'indirizzo telematico sul portale "Fatture e Corrispettivi".

FAQ n.88 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il

cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'Iva?

Risposta

Si può riscontrare, nell'area riservata dell'Associazione le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD assicuri l'emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente: pertanto, quest'ultimo predisporrà una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell'ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di partita IVA).

FAQ n.89 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell'IVA (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l'autofattura elettronica al proprio committente?

Risposta

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD che, nell'anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l'emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD01) ma esponendo l'IVA (e non in reverse charge) nel documento.

FAQ n.90 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.

Risposta

La disposizione normativa stabilisce che l'esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.

FAQ n.91 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno

esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

Risposta

Sì

FAQ n.92 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.

Risposta

È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale".

FAQ n.93 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Gli asili nido sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l'emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?

Risposta

Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell'anno precedente. La fattura elettronica viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell'altro genitore.

FAQ n.94 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l'unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?

Risposta

È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica.

FAQ n.95 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all'attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?

Risposta

È una scelta dell'operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente.

FAQ n.96 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:

imponibile	0,00
IVA 22%	22,00
Totale documento	22,00

Oggi l'invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:

imponibile	100,00
IVA 22%	22,00
f.c. iva	-100,00
Totale documento	22,00

Questo metodo:

- è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;
 - non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione IVA, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva).
- Come si può superare il problema?

Risposta

È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento "Fattura semplificata" (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).

FAQ n.97 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura "segue fattura" al momento della consegna dell'auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita IVA per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche.

E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?

Risposta

Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.

FAQ n.98 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 5 maggio 2020

Domanda

Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

Risposta

È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del **30.04.2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (e successive modificazioni)**, il consumatore finale **può** consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal **1° marzo 2020** a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

FAQ n.99 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di dispensa per l'emissione di fatture e di ricevimento estratti conto per le provvigioni, come procedere con la fatturazione elettronica? I dati devono comunque affluire nella dichiarazione iva?

Risposta

Se c’è dispensa per la fatturazione, allora non c’è obbligo di fatturazione elettronica e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.

FAQ n.100 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?

Risposta

Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la partita IVA.

FAQ n.101 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).

Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.

Risposta

Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto

passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione).

Il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.

FAQ n.102 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all'interno della fattura o è sufficiente l'indicazione del Tipo di regime nell'apposito campo?

Risposta

Si potrà compilare la fattura elettronica indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.

FAQ n.103 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Anche a seguito dell'intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall'Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non solo dal punto di vista tributario.

Risposta

Sì, certamente.

FAQ n.104 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l'emissione di titoli d'accesso che deve essere contestuale all'incasso del relativo corrispettivo.

Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l'emissione di una “fattura” funzionale alla sola documentazione dell'importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d'accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 – la “fattura” che fino al 31/12/2018 non aveva rilevanza fiscale per l'emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all'esecuzione dell'evento teatrale (quindi dopo che l'IVA si è resa esigibile per l'Erario nei confronti dell'organizzatore, il documento riporta la dicitura che l'IVA è stata assolta dall'organizzatore tramite annotazione del titolo d'accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all'acquirente di far transitare l'acquisto per il registro tenuto ai fini dell'art. 25 del d.P.R. n. 633/72 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell'imposta. Ad oggi l'emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell'importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.

Risposta

Si emetterà fattura elettronica indicando gli estremi del titolo d'ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura).

FAQ n.105 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede conferma se l'adesione al servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l'artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un'associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell'Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sono a carico del piccolo professionista o dell'artigiano Responsabile della Conservazione.

Risposta

Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell'AgID.

FAQ n.106 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E' possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?

Risposta

Si.

FAQ n.107 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?

Risposta

Il servizio dell'AE non è subordinato alla firma digitale della FE.

FAQ n.108 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Premesso che con il provvedimento dell'Agenzia del 30 aprile 2018 è stato: 1) eliminato l'obbligo della firma sulle fatture elettroniche B2B; 2) aggiunta l'impronta (hash) del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica in modo univoco la fattura elettronica transitata dallo SDI e ne certifica l'integrità.

È giusto affermare che per le sole fatture elettroniche B2B viene superato pertanto quanto previsto dalla Circ. AdE n.18/E del 24/06/2014 in tema di autenticità della fattura (richiesto dall'art.21 comma 3 DPR 633/72)? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la fattura elettronica emessa (anche senza firma) e ne certifica l'integrità?

Risposta

No, il provv. AE del 30.04.18 ha stabilito che SdI accetta fattura elettronica anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell'art. 21, in tema di autenticità dell'origine, restano valide.

FAQ n.109 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale "Fatture e corrispettivi" il codice identificativo "0000000" senza indicazione di una pec, in modo da evitare che l'invio di una fattura elettronica da parte di un proprio

fornitore con l'indirizzo pec del forfettario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest'ultimo l'obbligo di conservazione elettronica di tale fattura?

Risposta

Il servizio di registrazione prevede l'indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.

FAQ n.110 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L'Agenzia delle entrate ha già precisato che "Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche". A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l'indirizzo pec del soggetto "minimo" o forfettario e inviare la fattura a detto indirizzo all'insaputa di questi ultimi. In tal caso, l'obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall'iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l'indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

Risposta

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l'operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.

FAQ n.111 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Se il soggetto chiude la partita iva, la conservazione elettronica con l'Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?

Risposta

Sì per 15 anni.

FAQ n.112 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Avendo aderito al sistema di conservazione elettronica messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (piattaforma "Fatture e Corrispettivi" all'interno dell'area riservata Fisconline), si chiede se:

- sia confermato che, attualmente, non sia possibile inserire nel suddetto sistema di conservazione fatture ricevute in modalità non elettronica e dunque non transitate sullo Sdi (ad esempio poiché ricevute da un soggetto aderente al c.d. regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014 per il quale non vige l'obbligo di fatturazione elettronica); invece,
- laddove sia confermato quanto riportato al precedente punto, sia intenzione dell'Agenzia delle Entrate implementare tale sistema di conservazione affinché sia in grado di conservare anche fatture non transitate sullo Sdi (ad esempio tramite la facoltà di caricamento di documenti in formato pdf). Infatti, qualora tale funzionalità non fosse attivata si sarebbe costretti a procedere ad una archiviazione cartacea della documentazione già conservata elettronicamente (con una duplicazione del lavoro nonché vanificando

l'utilità del servizio di conservazione elettronica) oppure a rivolgersi, a pagamento, ad una società di servizi informatici presente sul mercato per svolgere tale funzione.

Risposta

Attualmente il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.

FAQ n.113 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell'art. 34, c. 7, DPR 633/72 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell'area riservata fornirà copia cartacea all'agricoltore (FAQ. n.4 Ag.Entrate del 21.12.18). L'agricoltore è obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo?

Risposta

Se l'agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell'AE.

FAQ n.114 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche l'indirizzo della sede dell'attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l'AdE non può contestare l'inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l'indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell'attività.

Risposta

Si confermano entrambe le risposte.

FAQ n.115 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per utilizzare i servizi messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi", l'intermediario abilitato/non abilitato deve raccogliere preventivamente dal soggetto IVA e poi comunicare all'Agenzia delle Entrate le previste deleghe, con le modalità di cui al provv. n. 291241/2018. Si chiede se tale procedura debba essere seguita anche nel caso in cui il soggetto IVA decida di trasmettere/ricevere le fatture attraverso un intermediario abilitato/non abilitato che abbia messo a disposizione una piattaforma informatica cui riferisce uno specifico indirizzo telematico, ed alla quale piattaforma lo stesso intermediario abbia accesso, con facoltà quindi da parte sua di acquisire -di quel medesimo soggetto IVA-, gli stessi dati (fatture emesse/ricevute, ricevute di consegna e/o di scarto dello SdI, etc) che sono messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi".

Risposta

No. L'esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle fatture elettroniche esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.

FAQ n.116 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un professionista che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attività professionale all'Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. Chiediamo come si possa modificare tale indirizzo, indicando correttamente nel QR Code l'indirizzo dove si svolge l'attività professionale.

Risposta

Al momento non è possibile modificare l'indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.

FAQ n.117 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l'obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente all'Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest'ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?

Risposta

Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall'obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti o non si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

FAQ n.118 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

Risposta

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 comma 4.

FAQ n.119 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: - pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l'esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l'emissione di un'autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva)? Se sì, con quali particolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della fattura elettronica?

Risposta

Valgono le disposizioni dell'art. 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell'AE del 30.04.18.

FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Come va impostata la fattura per un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna? Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml? Si può indicare genericamente la prestazione come "servizi di trasporto effettuati nel mese di..."? È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Risposta

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita, **che dovrà essere trasmessa allo SdI adoperando il tipo documento TD24**, si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

FAQ n.121 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell'UE come vanno trattate le fatture ai fini della fattura elettronica? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?

Risposta

No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con XXXXXXXX in corrispondenza del Codice destinatario.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all'Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

Risposta

I dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie **potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18**, in cui il campo C/P sia valorizzato con l'identificativo fiscale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (*esterometro*).

FAQ n.123 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXX"?

Risposta

Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.

FAQ n.124 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Stante l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i fallimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vorrei sapere come accedere sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del curatore fallimentare stesso, o se in caso di possibilità di accesso, quest'ultimo agisca in qualità di intermediario delegato.

Risposta

Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all'accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società.

FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

L'AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L'adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all'utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dall'Agenzia delle Entrate.

FAQ n.126 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 5 maggio 2020

Domanda

Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ n. 2 del 21.12.2018 è indicato che “... ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del DPR n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale”.

Nel caso in cui il consumatore finale non abbia attivato l'adesione al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattura elettronica contenuta nel sito dell'Agenzia delle Entrate? Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 524526/2018

dispone che “Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute” (pag. 4). Si chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria della copia cartacea del documento informatico posseduta da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (contribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza partita Iva)? Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del documento informatico originale abbia valore di documento valido ai fini fiscali?

Risposta

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche è disponibile dal **1° marzo 2020**, previa adesione dell'utente, come previsto dal provvedimento del Direttore AE del 30.04.18 e successive modifiche.

In merito all'efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici”).

FAQ n.127 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia delle entrate?

Risposta

L'accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l'indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le fatture elettroniche comunicando una PEC o un codice destinatario.

FAQ n.128 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l'accesso al cassetto fiscale comprendono anche l'area delle fatture elettroniche passive?

Risposta

A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

FAQ n.129 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile?

Risposta

L'IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.

Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

FAQ n.130 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sono un veterinario, quindi tenuto all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devo emettere fatture elettroniche per le mie prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

Per l'anno 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Sono un fornitore, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l'identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

Risposta

L'elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un'operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

FAQ n.132 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

A seguito di doppi pagamenti dell'imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per "pagare" l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014?"

Risposta

No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell'imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel modello F24.

FAQ n.133 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sono un Ente non commerciale privo di partita IVA, posso delegare un altro soggetto ad accedere a servizi di monitoraggio delle Fatture Elettroniche all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate nella sezione "La mia scrivania" ?

Risposta

No non è possibile.

Il rappresentante legale di un ente non commerciale o condominio, privo di partita IVA, può, nell'area riservata dei Servizi Telematici, nominare i gestori incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero illimitato di soggetti.

Servizi Fisconline
 Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Profilo Utente](#) / Funzioni per Rappresentanti Legali

Funzioni per Rappresentanti Legali

I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni) possono operare solo attraverso le utenze di persone fisiche appositamente incaricate. A tal fine sono state previste le figure dei Gestori Incaricati e degli Incaricati.

Il rappresentante legale/negoziale della società, ente o associazione deve nominare almeno un Gestore Incaricati.

Codice fiscale della società, ente o associazione di cui si è rappresentante legale/negoziale

Codice Fiscale:

Invia

Profilo Utente
 Prelievo credenziali Fisconline
 Per coloro che hanno richiesto il PIN ad un ufficio
 Funzioni Incaricati per Rappresentanti Legali

In particolare, per **gli Enti non commerciali (ENC)** e **i condomini** possono verificarsi due casistiche:

- se **sono titolari di partita IVA (B2B)** posso consultare sul **portale Fatture e Corrispettivi** tutte le proprie fatture ricevute, sia se è indicata la partita IVA che se è indicato il codice fiscale numerico nei dai del cliente (cessionario/committente). Sarà possibile anche consultare le ricevute dei file ricevuti, nell'apposita area.
- se **non sono titolari di partita IVA (B2C)** possono consultare **clickando sull'icona**  resa disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate nell'area "La mia scrivania", tutte le proprie fatture ricevute al cui interno, nei dai del cliente (cessionario/committente), è indicato il Codice fiscale numerico.

In conclusione, gli **Enti non commerciali (ENC)** e **i condomini** possono delegare intermediari ai servizi di fatturazione elettronica disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi solo se sono titolari di partita IVA.

FAQ n.134 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Se l'Incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante può vedere le Fatture elettroniche riportanti il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA?

Risposta

No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi (F&C), riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola Società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è stato "incaricato" dal Gestore incaricati del Gruppo IVA.

L'Incaricato del Gruppo IVA accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l'incaricato può consultare le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA, e da tutte le Società partecipanti.

Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della Società partecipante, prima della costituzione del Gruppo IVA, l'Incaricato accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante.

FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Risposta

Il soggetto IVA che procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta.

FAQ n.136 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E' possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?

Risposta

Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata.

Conseguentemente, se un'impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Risposta

In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, **se l'operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno" inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione "Dati del cedente/prestatore" e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione "Dati del cessionario/committente".**

FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Risposta

Per l'estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

- **il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto**

intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 ;

- **il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA)**

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all'interno del deposito, l'operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l'importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l'estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 "CodiceArticolo" ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 "CodiceTipo" il valore "DEP" e nel campo 2.2.1.3.2 "CodiceValore" il valore "0".

FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 7 maggio 2021

Domanda

Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Risposta

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, **la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa", e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura** (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro **delle fatture emesse**).

FAQ n.140 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...)?

Risposta

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...), in luogo dell'*esterometro* è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario/committente).

FAQ n.141 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Ho attivato la delega alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici di un mio cliente prima del 21 dicembre 2018. Posso effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto del mio cliente?

Risposta

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega.

FAQ n.142 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In cosa consiste l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i *dati fattura*.

FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**, può consultare, a partire dal **1° marzo 2020**, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio **2019** al **30 giugno 2021**. L'Agenzia fino al **30 giugno 2021** memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**. L'Agenzia fino al **30 giugno 2021** comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo "transitorio".

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Cosa succede se non effettuo l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del **30 giugno 2021**?

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del **30 giugno 2021** comporta la cancellazione dei file memorizzati.

È possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

FAQ n.148 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Quali sono gli elementi di riscontro da utilizzare per l'attivazione delle deleghe trasmesse telematicamente con la modalità "puntuale" o "massiva"?

Risposta

Gli elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono:

- l'importo corrispondente al volume d'affari;
- gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.

FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020

Domanda

Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021 il file viene scartato?

Risposta

No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.